

R.G. 7073/11  
CRON.  
REP.

**IL TRIBUNALE DI SALERNO**

**III Sezione Civile**

così composto :

dott. Salvatore RUSSO	Presidente
dott. Maria Elena DEL FORNO	Giudice
dott. Alessandro BRANCACCIO	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

**DECRETO**

(art. 99 l. fall.)

nel procedimento civile iscritto al n. 7073 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2011, vertente

**TRA**

**[REDACTED]** S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Salerno, presso lo studio degli avv.ti Aldo Bianco ed Alfonso Mancuso, che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

**E**

**Fallimento [REDACTED]**, in persona del curatore, dott. Enrico Lanzara

resistente- contumace-

**NONCHÈ**

**Fallimento [REDACTED]** S.p.A., in persona del curatore, dott. Vincenzo Piccolo, elett.te dom.to in Salerno, presso lo studio dell'avv. Giovanni Noschese, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta;

- resistente -

**OGGETTO** : impugnazione credito ammesso (art. 98 LF)

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La società **[REDACTED]** S.p.A., il cui credito è stato ammesso al passivo del fallimento **[REDACTED]** s.r.l." (dichiarato con sentenza n. 17/2010) in parte in via

*[Handwritten mark]*

privilegiata ex art. 2751 bis n. 5, ter ed in parte in via chirografaria, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di ammissione al passivo della curatela del fallimento "██████████ S.p.A" per l'importo di euro 2.090.923,40 in prededuzione, credito scaturente da un accordo transattivo intervenuto tra le due curatele.

La ricorrente sostiene che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prededuzione al credito insinuato dalla curatela del fallimento ██████████, non rientrando tra quelli previsti dall'art. 111 LF.

Nel procedimento si è costituito il solo creditore, la curatela del fallimento ██████████ chiedendo il rigetto dell'impugnazione, mentre la curatela del fallimento ██████████ nonostante la regolarità della notifica non si è costituita. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.

Va dato atto che la documentazione prodotta dalla ricorrente consente agevolmente di desumere il contenuto della domanda di ammissione allo stato passivo proposta dal fallimento ██████████ nonché di valutare la fondatezza della contestazione della società ricorrente (v. copia del verbale dello stato passivo e atto di transazione intervenuto tra le curatele).

Da detta documentazione risulta che tra le due curatele è intervenuto un accordo transattivo di una lite, avente ad oggetto la revocatoria della cessione di rami aziendali avvenuta in epoca anteriore e prossima al fallimento di entrambe le società. In virtù di detta pattuizione la curatela del fallimento ██████████ convenuta nel giudizio, ha riconosciuto l'importo di € 2.090.923,40 (corrispondente al 50% del ricavato della vendita dei rami di azienda oggetto dell'azione) in favore del fallimento ██████████ e quest'ultimo ha accettato detto riconoscimento a tacitazione di ogni diritto, ragione ed azione avanzati con la proposizione della domanda, contestualmente rinunciandovi. In detto accordo le parti hanno altresì pattuito che il fallimento ██████████ per la riscossione del credito riconosciuto, avrebbe depositato domanda di ammissione al passivo nel fallimento ██████████ con l'ordine ed il grado che riterrà doverle essere riconosciuto" (v. atto di transazione, nel fascicolo della ricorrente).

Ancora, dalla documentazione allegata risulta che la curatela del fallimento ██████████ ha chiesto di essere ammessa al passivo in prededuzione per il credito oggetto dell'accordo, il curatore ne ha proposto l'ammissione in chirografo ed il giudice delegato ha ammesso il credito qualificandolo come prededucibile (v. verbale di verifica del 17-06-2011, nel fascicolo della ricorrente).

2



R

Tanto premesso, la contestazione della ricorrente - limitata alla sola collocazione del credito in prededuzione - a parere di questo Collegio è infondata.

Innanzitutto, in considerazione del preliminare rilievo della ricorrente, secondo cui il giudice delegato ha ammesso il credito in prededuzione "nonostante l'opposizione del curatore dott. ██████████", occorre sottolineare quanto segue.

Alla luce della riforma della legge fallimentare il giudice delegato, in sede di verifica dei crediti, giudica in posizione di assoluta terzietà, secondo quanto allegato e provato dalle parti, l'istante ed il curatore; quest'ultimo non ha la disponibilità del diritto controverso, non riconosce né accerta i diritti vantati nei confronti del fallito e, soprattutto, in sede di accertamento dei crediti, non agisce in qualità di ausiliario del giudice delegato. Da ciò consegue che, nella specie, la decisione del giudice delegato di disattendere la proposta di ammissione in chirografo fatta dal curatore del fallimento ██████████ e l'accoglimento integrale della domanda del creditore istante è pienamente conforme al principio di terzietà ed imparzialità che connota l'attività del giudice delegato nella fase della verifica dei crediti.

Ciò posto, va senz'altro riconosciuta la collocazione in prededuzione del credito della curatela del fallimento ██████████, in quanto fondato sull'accordo transattivo indicato, anche se in forza di argomentazioni giuridiche diverse da quelle poste a fondamento della decisione del giudice delegato.

L'art 111, 2° co., LF, nella sua attuale formulazione, prevede che sono crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge nonché quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Quindi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la prededucibilità discende o dalla riferibilità del debito ad atti degli organi della procedura (crediti sorti "in occasione") o dalla sua strumentalità ad atti della procedura (crediti sorti in funzione).

Occorre evidenziare che il criterio dell'occasionalità evidenzia che il credito sorge nel corso della procedura concorsuale (criterio temporale), o comunque in relazione ad essa; invece, il criterio funzionale riguarda i debiti contratti con una giustificazione finalistica collegata alla procedura concorsuale. Da ciò consegue che nella categoria dei crediti prededucibili, detta anche dei debiti di massa, vanno senz'altro inclusi i crediti sorti in conseguenza dell'attività gestionale della curatela fallimentare, ossia le obbligazioni conseguenti all'attività negoziale posta in essere dal curatore "in relazione all'amministrazione della massa attiva.

g

Se questi sono ai presupposti per il riconoscimento della natura di credito prededucibile, non può certo negarsi tale carattere ai crediti nascenti dalle transazioni concluse dal curatore.

La definizione di una lite in via transattiva da parte del curatore è indiscutibilmente una scelta gestionale di tale organo, nell'intento- comune all'altro contraente- di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra le parti in lite e procurare un vantaggio immediato alla procedura. Essa - a prescindere dalla bontà della scelta - è evidentemente finalizzata alla tutela degli interessi della massa con la conseguenza che le obbligazioni assunte dal curatore nell'ambito del relativo negozio non possono che qualificarsi come debiti di massa. Infatti, ciò che conta ai fini del riconoscimento di tali obbligazioni come crediti prededucibili è la loro fonte, rinvenibile, nell'ipotesi di transazione conclusa dal curatore, nel contratto da questi stipulato nel corso della procedura ed in funzione della stessa. Per tali crediti, addirittura, il criterio cronologico e quello funzionale si cumulano, pur non essendo essenziale - ai fini del riconoscimento del carattere prededucibile - la loro coesistenza. Invero, il legislatore della riforma ha utilizzato la congiunzione "o" tra le due condizioni ponendole, pertanto, quali alternative non (necessariamente) sovrapponibili.

In applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'obbligo di corrispondere alla curatela del fallimento attore [REDACTED] la somma di € 2.090.923,40 assunto dal curatore di [REDACTED] nel ridetto accordo transattivo assume il carattere di debito di massa, da soddisfare in prededuzione. L'assunzione dell'obbligazione, infatti, trova la sua genesi esclusivamente nell'atto negoziale compiuto dal curatore nell'esercizio del suo potere di gestione degli interessi della procedura; in altri termini, l'attività negoziale del curatore ha generato un obbligo direttamente in capo alla procedura, cui corrisponde il diritto di credito della curatela [REDACTED] da soddisfare in deroga alle regole del concorso. Qualora, poi, la transazione fosse stata lesiva dei propri interessi, il creditore concorsuale ricorrente ben avrebbe potuto dolersene a mezzo altri strumenti impugnatori, non attraverso la contestazione - formulata con l'impugnazione in esame - della natura del credito riconosciuto dal curatore in favore del fallimento [REDACTED].

Non compromettono tale conclusione le argomentazioni del creditore ricorrente, secondo cui l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non avrebbe determinato effetti restitutori, ma solo il diritto di sottoporre ad esecuzione i beni oggetto della revocatoria incassando il ricavato della vendita dei beni.

Non è discutibile, infatti, la correttezza del principio invocato, tuttavia non si comprende come esso possa avere una qualche rilevanza a sostegno dell'assunto del ricorrente ed, in

particolare, per dimostrare l'asserita natura chirografaria del credito in discussione; del resto la ricorrente, dopo averlo enunciato, non argomenta affatto - in termini consequenziali- la sua rilevanza ai fini della decisione del caso in esame.

L'opposizione va pertanto rigettata.

La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione dello stato passivo iscritta al n. 7073/2011, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. dichiara la contumacia del Fallimento [REDACTED] S.r.l.;
2. rigetta l'impugnazione;
3. compensa le spese di lite.

Salerno, così deciso nella Camera di Consiglio del 17-01-2012



Il Giudice relatore

(dott.ssa Maria Elena Del Forno)



Il Presidente

(dott. Salvatore Russo)



IL CASO.it